

Concordato semplificato

Corte d'Appello di Venezia, Sez. I, 28 marzo 2024 - Pres. Rel. C. Passarelli - Agenzia delle Entrate c. DO.PLA S.p.a. ora Manfreplast S.p.a. e altri

Composizione negoziata - Concordato semplificato - Buona fede nelle trattative - Utilità a ciascun creditore - Reclamo

(CCII artt. 25-sexies e 25-septies)

La dichiarazione dell'esperto sullo svolgimento delle trattative secondo buona fede attesta il rispetto dei parametri dettati agli artt. 4, 16, 17 e 21 CCII da parte del debitore, mentre non c'è violazione della buona fede anche se nelle trattative non sono stati coinvolti tutti i creditori, se per questi il piano prevedeva l'integrale soddisfazione. Inoltre, l'utilità a ogni creditore, ex art. 25-sexies CCII, non deve essere economicamente valutabile né specificamente individuata, essendo sufficiente che il creditore non sia in una situazione deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.

La Corte (*omissis*).

L'art. 25 sexies CCII, primo comma, consente l'accesso alla procedura di concordato semplificato sul presupposto dell'esito negativo delle trattative della composizione negoziale della crisi purché svolte secondo correttezza e buona fede, la cui sussistenza è attestata dall'esperto nella sua relazione finale ex art. 17, comma 8, CCII. Ora, si tratta di dare un contenuto a tale requisito soggettivo in conformità alla ratio di questa procedura concorsuale, condizionata appunto all'esito negativo delle trattative nell'ambito del percorso degiurisdizionalizzato, di tipo negoziale e volontario, rappresentato dalla composizione negoziata della crisi. È va osservato che detta fase volontaria si raccorda con la fase di avvio del concordato semplificato attraverso la relazione dell'esperto in cui quest'ultimo dà conto della conduzione delle trattative secondo correttezza e buona fede (art. 25 sexies CCII, comma 1). Pertanto, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso affidare all'esperto il compito di verificare il rispetto, da parte dell'imprenditore-debitore, dei doveri imposti dalla legge, quali appunto i doveri di cui all'art. 4 CCII o, più specificamente, il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente (art. 16, quarto comma, CCII) nonché di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16, quarto comma, CCII, seconda parte), oltre a quello di verificare la completezza della documentazione allegata all'istanza (art. 17 CCII) e, ancora, il rispetto del dovere di gestire l'impresa in pendenza delle trattative in modo da evitare pregiudizio ai creditori (art. 21 CCII).

(*omissis*)

La dichiarazione dell'esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede non rappresenta una clausola di stile ma deve trovare riscontro nel fatto che nella composizione negoziata sono stati rispettati i parametri offerti dagli artt. 4 e 16 comma IV e VI CCII; che l'accesso alla CNC è stato tempestivo; che non sono stati compiuti atti di gestione idonei a pregiudicare

l'interesse dei creditori; che il confronto tra imprenditore e questi ultimi è stato leale, all'esito di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa; che le trattative si sono effettivamente svolte con l'obiettivo di addivenire ad una soluzione condivisa e concretamente praticabile, idonea, quantomeno in prospettiva, al superamento della situazione di squilibrio.

Ciò premesso, nel caso di specie, (*omissis*) lamenta la violazione della correttezza e buona fede per il fatto di non essere mai stata coinvolta nelle trattative (*omissis*). A tale doglianza è sottesa la questione se correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative possono ritenersi sussistenti anche nel caso di mancato coinvolgimento in sede di negoziazione di alcuni creditori. E la soluzione deve ritenersi affermativa qualora i creditori non coinvolti siano quelli rimasti estranei alla falciatura nella fase negoziata, ossia quelli non interessati dal piano di risanamento, in quella sede proposto, proprio in quanto destinatari del pagamento integrale del loro credito, come nella specie. Né può dirsi che il venir meno della correttezza e buona fede dipenda dall'esito negativo di quel piano, non essendo prevista dal legislatore una rinnovata interlocuzione con tutti i creditori nel momento in cui risulti l'impossibilità di individuare la soluzione idonea al superamento della crisi, atteso che in quel momento il piano diviene esclusivamente liquidatorio, destinato ad offrire ai creditori - che ne soggiacciono - una utilità non deteriore rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale.

(*omissis*)

Il Tribunale, con il decreto di omologa, è chiamato a verificare che, ex art. 25 sexies, comma 5, CCII, la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alle aspettative di soddisfo ritraibili dalla liquidazione giudiziale, secondo una comparazione della "utilità" conseguibile che risulti almeno equivalente a quella che potrebbe ricevere da un ipotetico ed alternativo scenario di riparto in liquidazione giudiziale. Non si tratta di una valutazione comparativa di mera convenienza economica rispetto alla liquidazione, cioè di una marginalità differenziale netta (tra maggiori realizzi e minori spese) positiva ed incrementativa, bensì,

di una prestazione non deteriore, con un risultato quantomeno equivalente.

(*omissis*)

L'art. 25 *sexies* CCII, al comma 5, prevede che la proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale e deve assicurare una utilità a ciascun creditore. Non si tratta di una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, come il legislatore ha previsto nel caso di cui all'art. 84, comma 3, CCII per il concordato preventivo, ma qualsiasi utilità, anche non economica, che ponga il creditore in una situazione non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; il concetto di utilità, dunque, non è collegato alla convenienza per il creditore ma alla assenza di danno, assenza che giustifica la compressione

del diritto del creditore anche contro la sua volontà. Circa la doglianza sollevata da in relazione alla affermazione del Tribunale riguardante la sussistenza di vantaggi compensativi derivanti dalla continuità indiretta, non specificati e nemmeno individuati, va osservato che non può essere seriamente negato il chiaro riferimento a quelle utilità legate alla prosecuzione del rapporto di fornitura (*omissis*)

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto (*omissis*) quantifica in euro (*omissis*) le spese processuali nel procedimento di primo grado (*omissis*).

Tribunale di Treviso, Sez. II, 3 ottobre 2023 - Pres. rel. B. Casciarri - Dopl S.p.a. (ora Manfreplast S.p.a.)

Composizione negoziata - Concordato semplificato - Omologa - Assenza di pregiudizio - Utilità per ciascun creditore

(*CCII artt. 25-sexies e 25-septies*)

La proposta di concordato semplificato deve assicurare un trattamento almeno paritetico rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, non essendo invece richiesto che il debitore assicuri un *quid pluris* ai creditori. Il favor riservato dal legislatore è dovuto alla maggiore rapidità della procedura e del riparto che questo strumento assicura. Inoltre, laddove l'art. 25-*sexies* CCII prevede che sia garantita un'utilità ad ogni creditore, senza il riferimento alla valutabilità economica della stessa, permette di ricomprendere anche vantaggi diversi da un pagamento o una minore spesa, come la conservazione di un rapporto contrattuale.

Il Tribunale (*omissis*).

Devono essere preliminarmente verificate le condizioni poste dall'art. 25-*sexies* CCI (*omissis*):

1 la Ricorrente è un imprenditore commerciale diverso dall'imprenditore minore (*omissis*);

2 il Tribunale di Treviso è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, co. 1 e 2, CCI, (*omissis*);

3 la Società è in stato di insolvenza (*omissis*) come emerge dai bilanci, dalla complessiva documentazione prodotta, dalla relazione finale dell'Esperto e dal parere dell'Ausiliario;

5 all'esito della Composizione negoziata e nella relazione finale del (*omissis*) l'Esperto ha dato atto che:

- le trattative nel corso della Composizione negoziata si sono svolte secondo correttezza e buona fede;

- le trattative non hanno avuto esito positivo;

- non sono risultate praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, co. 1 e 2, lett. b), CCI.

(*omissis*)

1 il ricorso è stato depositato nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione ex art. 17, co. 8, CCI ed è stato pubblicato nel Registro Imprese;

2 la società ricorrente ha prodotto la determina degli amministratori ex art. 120-*bis* CCI e la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 39, co. 1 e 2, CCI (Allegato A);

3 l'Esperto in data 10-3-2023 ha dimesso il parere ex art. 25-*sexies* co. 3 CCI, concludendo come i presumibili risultati della liquidazione concordataria indicati da D. nel ricorso appaiono verosimili e prudenziali e che, pur in assenza di garanzie cauzionali prestate dall'offerente (*omissis*) vanno sottolineate positivamente (*omissis*);

4 l'Ausiliario nella relazione ex art. 25-*septies* co. 3 CCI, integrata in data 15-5-2023, ha così concluso:

- il piano di concordato semplificato di D., che prevede un articolato processo di liquidazione, centrato sulla vendita di due rami aziendali e di ulteriori elementi del patrimonio, appare fattibile (*omissis*);

- la proposta della Ricorrente non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore e ciò risulta nitidamente dall'analisi secondo logica economica differenziale, condotta tramite il raffronto tra i valori realizzabili mediante l'attuazione del piano concordatario e i corrispondenti valori altrimenti conseguibili nell'alternativa della liquidazione giudiziale.

(*omissis*)

L'art. 25-*sexies*, co. 5, CCI prevede che il Tribunale ai fini dell'omologa verifichi che "la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore".

La proposta di concordato, secondo il chiaro disposto della norma, deve quanto meno assicurare il raggiungimento di un risultato di equivalenza rispetto alle aspettative di soddisfo ritraibili dalla liquidazione giudiziale.

La più autorevole dottrina concorda sul rilievo che nella comparazione con lo scenario fallimentare/liquidazione giudiziale, il concordato semplificato non deve portare un danno per i creditori, ai quali deve essere garantito un trattamento economico per lo meno paritetico a quello di una liquidazione concorsuale.

In altre parole, non è necessario che il concordato semplificato comporti un *quid pluris* ma solo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima.

La norma è dettata da un evidente *favor* per la soluzione concordataria, se pur in una prospettiva liquidatoria e in ipotesi di equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, perché il concordato semplificato può esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto.

(*omissis*)

Deve poi evidenziarsi in termini qualitativi che i valori recuperabili con la liquidazione giudiziale sono ragionevolmente inferiori e incerti rispetto alla più rapida liquidazione condotta in seno al concordato semplificato; la liquidazione giudiziale accentua il rischio di una liquidazione atomistica e quindi di una maggiore erosione dei valori.

(*omissis*)

La proposta deve, inoltre, garantire “un’utilità a ciascun creditore” (art. 25-*sexies* comma 5 CCI).

Nel caso di D. il ricorso prevede a beneficio dei chirografari *ab origine* e dei privilegiati degradati il solo l’apporto di finanza esterna per E. 30.000,00, che si traduce in una percentuale di soddisfazione pari allo 0,048% (*omissis*).

Diversamente dall’art. 84 co. 3 CCI in tema di concordato preventivo in continuità l’art. 25-*sexies* co. 5 CCI non richiede che l’utilità sia economicamente valutabile con la conseguenza che anche vantaggi non direttamente computabili in termini economici possono integrare il requisito in parola.

Tra questi rientrano sicuramente la continuazione, se pur nella prospettiva della cessione di azienda, dei rapporti di lavoro e la continuazione e/o rinnovazione dei rapporti commerciali (ad esempio con i fornitori strategici ed agenti).

(*omissis*)

Dal raffronto con la previsione dell’art. 84, co. 3, CCI, che in materia di concordato preventivo richiede “un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile”, può desumersi che l’utilità in parola possa prescindere da un pagamento o da una minor spesa e risolversi in un qualche vantaggio per il creditore, ad esempio nella salvaguardia di un rapporto in corso di esecuzione, che con l’apertura della liquidazione giudiziale verrebbe meno. Questa conclusione trova significativo conforto nella disciplina del concordato semplificato che, pur appartenendo alla categoria dei concordati liquidatori, non prevede alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori, con la conseguenza che la proposta non potrà di per sé solo essere rigettata in ragione del valore economico della stessa, purché vengano rispettati gli altri due presupposti, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascuno dei creditori.

L’assenza di una percentuale minima di soddisfazione si ricollega nella prospettiva puramente liquidatoria alla circostanza che all’esito delle trattative e verificata l’impossibilità di soluzioni negoziali ai creditori non può essere riconosciuta un’utilità maggiore dei beni oggetto di cessione; nella prospettiva della continuità indiretta, come nel caso di D., si spiega con il *favor* per la conservazione dell’impresa, dei rapporti con fornitori e dipendenti e anche della prosecuzione della riscossione tributaria.

(*omissis*)

P.Q.M.

Visto l’art. 25-*sexies* comma 5 CCI

Rigetta

le opposizioni presentate (*omissis*)

Omologa

il concordato semplificato

(*omissis*).

Concordato semplificato: presupposti, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore

di Marco Greggio (*)

Il presente contributo ha lo scopo di analizzare le principali questioni affrontate nel decreto del Tribunale di Treviso di omologa di un concordato semplificato e del successivo decreto della Corte d'Appello di Venezia, pronunciatisi sul reclamo avverso la pronunzia di prime cure. In particolare, dopo aver dedicato l'attenzione ai presupposti richiesti per l'accesso al concordato, si approfondiscono i due requisiti di cui all'art. 25-sexies CCII, dell'assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e dell'utilità garantita ad ogni creditore, anche alla luce delle soluzioni elaborate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello. Si conclude, infine, soffermandosi sui vantaggi che tale procedura concorsuale offre al debitore che ne faccia accesso, soprattutto rispetto al regime previsto per il concordato preventivo liquidatorio e alla luce delle recenti riforme portate dal correttivo-ter.

This article aims at analysing the main questions addressed by the Court of Treviso in the decree of validation of a simplified composition with creditors and by the Court of Appeal of Venice, in the decree deciding on the appeal. In particular, after focusing on the prerequisites required to access the composition, the two requirements, pursuant Article 25-sexies of Italian corporate crisis and insolvency Code, of the absence of prejudice with respect to the judicial liquidation and of the benefit guaranteed to each creditor are studied, also in the light of the solutions of the Tribunal and of the Court of Appeal. Finally, it concludes by examining the advantages that this procedure offers to the debtor who accesses it, especially with respect to the regime provided for the ordinary composition with creditors.

Premesse

Con il decreto del 28 marzo 2024 la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato (1) il reclamo presentato da alcuni creditori avverso l'omologa del concordato semplificato pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 3 ottobre 2023. La Corte d'Appello ed il Tribunale hanno affrontato, nei due provvedimenti in commento, interessanti questioni in materia di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, istituto che, tuttora, solleva rilevanti dubbi interpretativi.

Prima, tuttavia, di soffermarsi sulle questioni giuridiche più interessanti, che meritano autonomo approfondimento, pare utile fornire un rapido inquadramento dell'istituto nonché della vicenda storica e processuale della società debitrice.

Come noto, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito in L. 21 ottobre 2021, n. 147, contenente la

disciplina della composizione negoziata della crisi (CNC). Con il successivo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 il legislatore ha trasposto, con leggere modifiche, la disciplina della CNC all'interno del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (2) e, specificamente, al Titolo II, abrogando invece le norme dedicate alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Pertanto, agli artt. 12 ss. CCII, dedicati alla CNC, si affiancano due disposizioni dedicate al concordato semplificato, segnatamente gli artt. 25-sexies e 25-septies CCII.

Tale disciplina è stata, da ultimo, modificata dal legislatore delegato che, con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, è intervenuto anche in materia di CNC. Nel prosieguo, pur essendo i due decreti in commento antecedenti all'ultimo intervento normativo, si farà riferimento anche alla disciplina ora vigente, al fine di sottolinearne le differenze con il regime previgente.

Più nel dettaglio, è possibile accedere al concordato liquidatorio semplificato (CSL) solo a valle

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) In realtà la Corte ha riformato il provvedimento di primo grado, ma limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, confermando invece il decreto di omologa e, anzi, richiamando in più punti i passaggi argomentativi rilevanti.

(2) Infatti, nonostante il preambolo del D.L. n. 118/2021 lasciasse intendere che la composizione negoziata fosse una misura solo temporanea, perché introdotta nell'ambito di "misure

di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale", si dubitava che l'introduzione di una nuova procedura di regolazione della crisi fosse destinata a durare solo fino al momento di entrata in vigore del Codice (prevista per maggio 2022): sul punto, G. Bozza, *Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla l. n. 147 del 2021*, in *Dirittodellacrisi.it*, 2021, 5.

dell'esperimento di un tentativo di CNC, entro 60 giorni dalla relazione finale di cui all'art. 17, comma 8, CCII (salvo quanto si dirà *infra*), nella quale l'esperto - nominato nell'ambito della CNC - dia conto della fine della procedura, non sfociata in una delle soluzioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), CCII (3). Invero può chiedere l'omologazione del CSL l'imprenditore che si trova in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza ovvero in una vera e propria situazione di crisi o insolvenza (4), purché tale stato risulti *ab ovo* ragionevolmente risanabile, laddove siano state condotte trattative coi creditori che, tuttavia, non hanno permesso di risanare l'esposizione debitoria. Una volta che questo versi in stato di insolvenza irreversibile (5), potrà perseguire la via della liquidazione del patrimonio per tramite del concordato semplificato (6).

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Treviso, prima, e della Corte d'Appello di Venezia, poi, la società debitrice (D. S.p.a.), attiva dagli anni '70, operava per tramite di due rami di azienda nel settore merceologico di riferimento. Tuttavia, a causa di elevate rigidità strutturali, sommate agli effetti economici della pandemia - e alle conseguenti difficoltà nell'approvvigionamento di energia e materie prime - la debitrice era entrata nella spirale della crisi. D. S.p.a. accedeva pertanto alla CNC, con l'obiettivo di concludere uno o più accordi di ristrutturazione (*ex artt. 182-bis o 182-septies l.fall.*, all'epoca ancora in vigore).

Inizialmente sembrava possibile un epilogo positivo della CNC, in un contesto di dialogo con numerosi creditori. Tuttavia a causa di eventi esogeni - come il conflitto russo-ucraino (con il conseguente aumento

del costo dell'energia e delle materie prime) - la società era divenuta insolvente. Così, appurato lo stato di insolvenza irreversibile, il CSL sembrava la procedura concorsuale (7) che meglio avrebbe permesso la conservazione dei valori aziendali e dei livelli occupazionali, altrimenti dispersi nella liquidazione giudiziale. Nello specifico, D. S.p.a. chiedeva di essere autorizzata *ex art. 25-septies*, comma 3, CCII a trasferire un ramo di azienda prima dell'omologazione ad un offerente individuato, mentre era prevista la cessione a seguito dell'omologa per il secondo ramo d'azienda, attraverso procedure competitive che ne valorizzassero l'unitarietà.

Una volta adito il Tribunale di Treviso, la debitrice otteneva l'omologa del concordato semplificato, il quale, con decreto del 3 ottobre 2023 rigettava le opposizioni di alcuni creditori. In seguito al reclamo presentato da due creditori, la Corte d'Appello di Venezia confermava il decreto del Tribunale, rigettando, sostanzialmente, i reclami presentati.

I presupposti per accedere al concordato semplificato

I provvedimenti in commento offrono la stura per analizzare i presupposti di accesso al concordato semplificato, previsti dall'art. 25-*sexies* CCII ovvero ricavabili, più in generale, dalle disposizioni dedicate alla CNC.

(i) Il primo presupposto è di natura *procedurale* (8). Il CSL, infatti, non può essere scelto liberamente dall'imprenditore in crisi o insolvente, ma è possibile accedervi solo all'esito di un tentativo di composizione negoziata (9). Tale istituto rappresenta, in un certo senso, una misura premiale (10) a favore dell'imprenditore che si sia (tempestivamente) attivato

(3) Prima del recente correttivo, la norma si riferiva solo al co. 2 lett. b), escludendo l'ipotesi di piano attestato di risanamento *ex art. 56 CCII*. Non si comprendevano tuttavia le ragioni di una tale esclusione, che è stata infatti ora aggiunta. In materia, cfr. R. Bonivento, *Opportunità e criticità del concordato semplificato: aspetti operativi*, in *Ristrutturazioni aziendali. il caso.it*, 2024, 12.

(4) L'art. 12 CCII al comma 1, infatti, a seguito del correttivo-ter richiama le lett. a) e b) dell'art. 2, comma 1, CCII.

(5) F. Lamanna, *Criticità del presupposto oggettivo della composizione negoziata*, in *ilfallimentarista.it*, 2022, 4. La soluzione non sembra debba cambiare alla luce del D.Lgs. n. 136/2024, dato che l'accesso alla composizione negoziata è consentito esclusivamente in caso di insolvenza reversibile, mentre si può accedere al concordato solo in caso di impraticabilità di ogni altra soluzione richiamata.

(6) Sul carattere di *extrema ratio* del concordato semplificato, si avrà modo di tornare in seguito. Per un riferimento bibliografico, cfr. S. Pacchi, *Gli sbocchi della composizione negoziata e, in particolare, il concordato semplificato*, in *Quaderni di ristrutturazioni aziendali*, 2023, I, 34.

(7) Sulla qualifica di procedura concorsuale del concordato semplificato v. *infra*. Per un riferimento bibliografico, cfr. G. D'Attorre, *Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*, in questa *Rivista*, 2021, 1603 ss.

(8) In questi termini, P.F. Censoni, *Il concordato "semplificato" nel Codice della crisi e dell'insolvenza: un istituto enigmatico*, in *Giur. comm.*, 2023, 189.

(9) Cfr. A. Piccolo, *sub art. 25-quinquies*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Commentario breve alle leggi su crisi di impresa ed insolvenza*, Padova, 2023, 169; A. Pezzano - M. Ratti, *Il concordato preventivo semplificato: un'innovazione solo per i debitori meritevoli, funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori (ed a qualche salvataggio d'impresa)*, in *Dirittodellacrisi.it*, 2021, 3.

(10) Così G. Bozza, *Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla l. n. 147 del 2021*, in *Dirittodellacrisi.it*, 2021, 45; G. Bozza, *Il ruolo del giudice nel concordato semplificato*, in *Quaderni di ristrutturazioni aziendali*, 2023, I, 119.

per superare lo stato di probabile crisi, di crisi vera e propria oppure anche di insolvenza, avviando un percorso di risanamento nell'ambito della CNC; percorso che, tuttavia, ha poi avuto un esito "negativo" (11).

Il termine di 60 giorni per presentare il ricorso per l'omologa del concordato semplificato decorre dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto (di cui all'art. 17, comma 8, CCII). Il termine è considerato decadenziale, in quanto la norma in questione non prevede proroghe o eccezioni (12).

Invero, dopo la novella portata dal correttivo-ter, l'art. 25-sexies, comma 1, ultimo periodo, prevede che entro il suddetto termine di 60 giorni possa anche essere presentato un ricorso prenotativo (o "in bianco"), con riserva di presentare il piano di CSL (la norma richiama l'art. 40 ma è implicito che la disposizione di riferimento è l'art. 44 CCII). Laddove si depositi il ricorso prenotativo, tuttavia, la relazione illustrativa al correttivo-ter precisa che comunque andrà rispettato il termine di sessanta giorni tra la fine della CNC (con la comunicazione della relazione finale dell'esperto) e la presentazione del predetto ricorso, secondo la previsione del comma 1 prima parte dell'art. 25 sexies CCII. Pertanto, da un lato il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a), dovrà tenere conto di questa scadenza, dall'altro il termine di sessanta giorni è decadenziale, sussistendo un nesso funzionale, cronologico e teleologico tra la negoziazione intervenuta con i creditori e lo strumento previsto in sede giurisdizionale; di talchè l'opportunità introdotta dal

correttivo-ter di accesso con riserva al CSL non potrà essere utilizzata per ampliare il predetto termine, pena l'inammissibilità della domanda di ammissione (13).

Nella propria relazione, inoltre, l'esperto deve espressamente dichiarare che le trattative (di cui agli artt. 12 ss. CCII) si siano svolte secondo correttezza e buona fede (14).

Premesso che l'obbligo comportamentale in questione riguarda anche i creditori coinvolti, che devono collaborare in modo sollecito e leale con l'esperto ed il debitore, al fine di approdare ad una soluzione per il superamento dello stato di crisi o insolvenza (15), invero nell'ambito dell'omologa del CSL rileva soltanto il comportamento del debitore (16). Quest'ultimo, quindi, non deve aver fatto volutamente fallire le trattative, ad esempio non rendendosi disponibile a concludere un accordo, al solo fine di approdare al CSL (17).

Sulla latitudine - in concreto - del comportamento del debitore ispirato alla buona fede e correttezza si è molto discusso (e si continua a discutere anche dopo il correttivo-ter): al riguardo il provvedimento della Corte d'Appello in commento fornisce alcuni interessanti spunti ricostruttivi. In particolare, secondo la condivisibile interpretazione della Corte, è necessario, in prima battuta, avere riguardo all'art. 4 CCII (18), che obbliga le parti coinvolte (19) nelle trattative e nei procedimenti di regolazione della crisi a comportarsi secondo buona fede e correttezza.

I doveri di cui all'art. 4 CCII, trovano poi specificazione: (a) all'art. 16, comma 4, in base al quale il debitore deve rappresentare in modo completo e

(11) L'espressione quivi utilizzata indica solamente che non è stata raggiunta una delle soluzioni di cui all'art. 23 CCII, dato che il D.Lgs. n. 136/2024 ha espunto dal testo dell'art. 25-sexies, comma 1, CCII il riferimento alle trattative che "non hanno avuto esito positivo".

(12) G. Bozza, *Il concordato semplificato*, cit., 12; S. Pacchi, *Gli sbocchi della composizione negoziata*, cit., 44 s.

(13) In tal senso cfr. Trib. Milano 5 dicembre 2024, in *Dirittodellacrisi.it*, il quale aggiunge che, in pendenza del termine previsto dal comma 1 prima parte dell'art. 25 sexies CCII, in analogia a quanto previsto dall'art. 44 comma 1 lett. c) e d) CCII, può essere imposto all'imprenditore di adempiere a specifici obblighi informativi.

(14) Si sofferma sulla portata del requisito della buona fede del debitore Trib. Firenze 31 agosto 2022, in *One LEGALE*, secondo cui il presupposto è rispettato se c'è "stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento [...]" e, quindi, che i creditori abbiano ricevute complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte, e che abbiano potuto esprimersi su di esse". Secondo Trib. Milano 20 dicembre 2023, in *One LEGALE*, inoltre, il controllo del Tribunale deve essere solo esteriore, "di logicità e non contraddittorietà della motivazione della relazione

dell'esperto", mentre il creditore che voglia contestare l'assenza di buona fede, potrà ricorrere all'opposizione all'omologa.

(15) L. Panzani, *Il D.L. "Pagni" ovvero la lezione (positiva) del covid*, in *Dirittodellacrisi.it*, 2021, 18.

(16) G. D'Atto, *Il concordato semplificato*, cit., 1615; G. Bozza, *Il ruolo del giudice*, cit., 103.

(17) Sul punto, G. Bozza, *Il concordato semplificato*, cit., 24, il quale rileva inoltre che il testo originario del D.L. n. 118/2021 non prevedeva detto obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza, opportunamente inserito in sede di conversione e mantenuto nel Codice della crisi.

(18) In senso conforme, in giurisprudenza, cfr. la recente pronuncia di Trib. Santa Maria Capua Vetere 11 ottobre 2024, in *www.ilcaso.it*, secondo cui "risponde ai doveri di correttezza informativa del debitore rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati e partecipanti alle trattative in modo completo e trasparente tale da consentire a costoro di interloquire con piena cognizione di causa, come del resto codificato all'art. 4 CCII" nonché "in pendenza delle trattative, la gestione del patrimonio e dell'impresa senza pregiudicare gli interessi dei creditori".

(19) Il correttivo (D.Lgs. n. 136/2024) ha infatti ampliato il novero dei soggetti tenuti al comportamento secondo buona fede, che ora coinvolge, oltre al debitore e al creditore, "ogni altro soggetto interessato".

trasparente la propria posizione, gestendo l'impresa senza pregiudicare l'interesse dei creditori; (b) nell'obbligo di verificare la completezza della documentazione predisposta ai sensi dell'art. 17 CCII; (c) nel dovere (a mente dell'art. 21 CCII) di gestire l'impresa durante le trattative in modo da evitare il pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Peraltro in relazione al requisito della buona fede la Corte d'Appello di Venezia nel provvedimento in commento ha specificato che esso sussiste ancorché non siano stati coinvolti *tutti* i creditori nel percorso di CNC, laddove le trattative siano finalizzate ad una soluzione della crisi che preveda il pagamento integrale dei soggetti non coinvolti (20).

Nella propria relazione l'esperto deve altresì certificare che, all'esito delle trattative, non sono risultate praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, comma 1 e comma 2, lett. a) e b), CCII. Pertanto, l'imprenditore, coadiuvato dall'esperto, non deve essere riuscito a concludere, nell'ordine: un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate dal risanamento, nonché dall'esperto; un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione dei debiti (21).

In altri termini l'art. 25-sexies CCII prevede il ricorso al CSL come *extrema ratio* (22), cui l'imprenditore può accedere soltanto laddove non sia possibile approdare a nessun'altra soluzione, contrattuale o concorsuale. Se è praticabile un diverso epilogo rispetto alla liquidazione del patrimonio, non si può, quindi, accedere al concordato per assenza del requisito procedurale (come peraltro ribadito in una recente pronuncia

di merito, che ha ritenuto inammissibile il ricorso di omologa di un concordato semplificato, dal momento che era possibile concludere un accordo di ristrutturazione) (23).

(ii) Il secondo presupposto è di natura *sogettiva* e trova esclusiva disciplina nelle previsioni della CNC. In base all'art. 12 CCII, la platea dei soggetti legittimati è particolarmente ampia, comprendendo imprenditori commerciali e agricoli, anche sotto soglia, purché iscritti nel registro delle imprese (24). Nel caso di specie, il Tribunale di Treviso ha verificato che il ricorrente fosse "imprenditore commerciale diverso dall'imprenditore minore".

(iii) Infine, deve sussistere anche il presupposto *oggettivo*.

L'art. 25-sexies CCII tace sul punto: si potrebbe, a tal riguardo, richiamare i presupposti (oggettivi) per l'accesso alla CNC di cui all'art. 12 CCII, che fa riferimento ad uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza dell'imprenditore, o ad uno stato di vera e propria crisi o insolvenza, pur sempre ragionevolmente risanabili.

A ben vedere, però, alla luce del presupposto procedurale, non sembra ragionevole un'estensione *tout court* delle previsioni in materia di CNC al concordato semplificato. In altri termini, l'imprenditore che, al termine delle trattative non risulti *insolvente*, difficilmente può accedere al concordato liquidatorio: l'istituto di cui all'art. 25-sexies CCII, infatti, rappresenta - come visto - l'*extrema ratio* ovvero lo strumento di ultima istanza a disposizione dell'imprenditore che non abbia, sostanzialmente, (migliore) alternativa. Il presupposto oggettivo, si ritiene, andrà per questo più correttamente limitato alla sola ipotesi di *insolvenza non reversibile* (25).

(20) Si segnala la decisione conforme, sul punto, di Trib. Como 27 ottobre 2022, con commento di G. Ferrazzo, *La mancata interlocuzione con tutti i creditori non esclude la correttezza e buona fede*, in *Giur. it.*, 2024, 135 ss. Al contrario, ha ritenuto che non si fossero svolte secondo correttezza e buona fede le trattative rispetto alle quali l'esperto aveva dichiarato la praticabilità di un accordo di ristrutturazione pur difettando il consenso del creditore principale, Trib. Napoli 25 ottobre 2023, in *One LEGALE*.

(21) Più ampiamente su tutte le soluzioni qui rapidamente menzionate, v. S. Pacchi, *Gli sbocchi della composizione negoziata*, cit., 5 ss.

(22) S. Leuzzi, *Il concordato semplificato nel prisma delle prime applicazioni*, in *Dirittodellacrisi.it*, 2023, 3; S. Pacchi, *Il concordato semplificato: un epilogo ragionevole della composizione negoziata*, in *Quaderni di ristrutturazioni aziendali*, 2023, I, 126. In giurisprudenza, cfr. Trib. Napoli 25 ottobre 2023, cit., per cui il concordato semplificato è "uno strumento della regolazione della crisi, cioè, pensato come *extrema ratio* e che, in deroga ai principi generali della concorsualità concordataria, prescinde dal voto dei creditori."

(23) Trib. Bergamo 21 settembre 2022 in *Dirittodellacrisi.it*, secondo cui "il concordato semplificato è, infatti, concepito dal legislatore la stregua di *extrema ratio* a cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l'intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi - tanto contrattuali quanto concorsuali (differenti dal concordato) annoverati dall'art. 23 come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall'esperto come impraticabili."

(24) È necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese in quanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, CCII, l'accesso alla piattaforma telematica nazionale, attraverso la quale si può domandare la nomina dell'esperto, è riservato, appunto, agli imprenditori iscritti. Cfr. S. Pacchi, *Gli sbocchi della composizione negoziata*, cit., 38, nt. 70.

Al contrario, l'accesso al concordato preventivo è consentito al solo imprenditore commerciale non minore: cfr. G. D'Attorre, *Il concordato semplificato*, cit., 1607; P.F. Censoni, *Il concordato "semplificato" nel Codice*, cit., 190.

(25) Sostiene questa posizione F. Lamanna, *Criticità del presupposto oggettivo*, cit., 4, il quale correttamente rileva che "la composizione negoziata può pervenire a due tipologie di esito

Le altre condizioni previste all'art. 25-sexies CCII

Oltre ai già analizzati presupposti procedurale, soggettivo e oggettivo, per l'omologa di un CSL il tribunale dovrà verificare anche le altre condizioni previste all'art. 25-sexies.

In primo luogo, la propria competenza, che è legata al luogo ove l'imprenditore ha il proprio "centro degli interessi principali" (26) (art. 25-sexies, comma 2, CCII).

Congiuntamente al ricorso - ed entro il termine (di 60 giorni) - l'imprenditore deve presentare anche la proposta di concordato, il piano di liquidazione e i documenti di cui all'art. 39 CCII (27).

Nonostante l'assenza di un esplicito riferimento nell'art. 25-sexies CCII, in primo grado, il Tribunale di Treviso nel decreto in commento ha verificato altresì la sussistenza della determina degli amministratori della società debitrice ai sensi dell'art. 120-bis CCII. Una volta, infatti, appurato che il CSL rientra nella nozione di strumento di regolazione della crisi, in quanto considerato da dottrina maggioritaria (28) nonché dalla giurisprudenza (di merito (29) e di legittimità (30)) una *procedura concorsuale* (31), è necessaria la delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 120-bis CCII, che attribuisce, appunto, il potere esclusivo degli amministratori a decidere

positivo: o quella del superamento di una semplice crisi con il ripristino della continuità [...]; oppure quella della liquidazione facilitata attraverso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, chiaramente destinata alle situazioni di insolvenza", come accaduto anche nel caso di specie.

(26) Come auspicato dai primi commentatori, il legislatore ha allineato la competenza del tribunale cui è domandata l'omologa del concordato semplificato con il criterio generale di cui all'art. 27 CCII, modificando invece la precedente previsione della "sede principale" di cui all'art. 18, D.L. n. 118/2021.

(27) Questa, infatti, l'interpretazione preferibile, nonostante la formulazione della norma non cristallina, peraltro non modificata dall'ultimo correttivo. Infatti, l'art. 25-quinquies CCII, prevede, al primo comma l'obbligo di deposito della proposta, del piano e dei documenti di cui all'art. 39 CCII, mentre il secondo comma, in assenza di specifico termine, disciplina il ricorso. Il ricorso invero è finalizzato all'omologa del concordato, per il quale sono strumentali i documenti di cui all'art. 39 CCII, il piano e la proposta di concordato: l'unica interpretazione ragionevole è pertanto che la proposta, il piano ed i documenti vadano presentati assieme al ricorso ed entro il medesimo termine di 60 giorni. Sul punto: A. Piccolo, *sub art. 25-quinquies*, cit., 177; G. Bozza, *Il concordato semplificato*, cit., 25; A. Rossi, *L'apertura del concordato semplificato*, in *Dirittodellacrisi.it*, 2022, 2 ss.

(28) Cfr. A. Piccolo, *sub art. 25-quinquies*, cit., 170; G. D'Attorre, *Il concordato semplificato*, cit., 1603.

(29) V. Trib. Milano 16 settembre 2022, con nota di G. Carmellino, *Prove di concorsualità per il concordato semplificato*, in questa *Rivista*, 2023, 699 ss., secondo cui "il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale in quanto caratterizzata da specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori".

l'accesso "a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza".

A mente dell'art. 25-sexies, comma 3, CCII il tribunale inoltre deve acquisire la relazione finale ed il parere dell'esperto con riferimento "ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte" e valutare la ritualità della proposta di CSL, inteso come controllo di pura legittimità, volto a verificare la sussistenza di eventuali vizi procedurali (32). Successivamente, anche in presenza di un giudizio negativo dell'esperto (33), il tribunale nomina un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. (34) e fissa l'udienza per l'omologazione. In sede di omologa, infine, è assunta una decisione anche sulle eventuali opposizioni presentate dai creditori (35) (art. 25-sexies, comma 4, CCII).

Così il tribunale, verificato che il contraddittorio sia regolare e sia stato rispettato l'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano, intesa come idoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (36), omologa il concordato se rileva che "la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore" (37) (art. 25-sexies, comma 5, CCII). Avverso il decreto di omologa, è possibile proporre reclamo alla corte d'appello, entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 25-sexies, comma 6, CCII).

(30) In questo senso, Cass. Civ. 12 aprile 2023, n. 9730: "il concordato semplificato, possibile unicamente in caso di esito negativo delle trattative di composizione, resta annoverabile nell'alveo delle procedure concorsuali".

(31) Si rinvengono infatti i caratteri delle procedure concorsuali, come il controllo del tribunale, la necessità dell'omologa e l'obbligo di rispettare la *par condicio creditorum*. Sul punto, S. Ambrosini, *Il concordato semplificato: primi appunti*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 2021, 8.

(32) G. Bozza, *Il ruolo del giudice*, cit., 97.

(33) Cfr. S. Ambrosini, *Concordato semplificato: la giurisdizione come antidoto alla "coattività" dello strumento e alla "tirannia" dell'esperto*, in *Quaderni di ristrutturazioni aziendali*, 2023, I, 148 s. In giurisprudenza, v. Trib. Vicenza 9 novembre 2023, in *www.ilcaso.it*, che ha nominato l'ausiliario e fissato l'udienza di omologazione pur in presenza di un parere negativo dell'esperto.

(34) Approfondisce il ruolo dell'ausiliario, anche rispetto alla figura del commissario giudiziale Trib. Ferrara 8 agosto 2024, in *Dirittodellacrisi.it*.

(35) Com'è intuibile, la legittimazione all'opposizione spetta, in assenza di voto, a ciascun creditore. Cfr. S. Pacchi, *Il concordato semplificato: un epilogo*, cit., 107 s.

Inoltre, in materia, è stato correttamente puntualizzato come il debitore debba fornire tutte le "informazioni sulle linee guida economico-finanziarie del piano, almeno sufficienti a consentire l'esercizio consapevole del potere di opposizione" (Trib. Milano 20 dicembre 2023, in *One LEGALE*).

(36) G. D'Attorre, *Il concordato semplificato*, cit., 1617 s.

(37) Sul punto, più ampiamente cfr. S. Pacchi, *Gli sbocchi della composizione negoziata*, cit., 41 ss.

I provvedimenti in commento riservano particolare attenzione ai requisiti della mancanza di pregiudizio rispetto all'alternativa liquidatoria e dell'utilità garantita a ciascun creditore, che meritano uno specifico approfondimento.

L'assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale

In sede di omologazione, il tribunale adito deve verificare che la proposta di concordato semplificato non arrechi "pregiudizio ai creditori (38) rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata" (art. 25-sexies, comma 5, CCII): considerato che i creditori non hanno diritto di voto (39), il controllo del tribunale deve essere particolarmente attento, essendo rimessa allo stesso, in definitiva, la tutela delle loro ragioni (40).

Mentre la disciplina del Codice in più punti prevede il criterio del miglior soddisfacimento dei creditori (41), nell'ambito del CSL la norma prescrive che la soddisfazione dei creditori non debba essere "migliore" bensì prescrive che avvenga in misura almeno equivalente rispetto alla liquidazione giudiziale. Non è necessario, in altri termini, assicurare un *quid pluris* (42) rispetto alla prospettiva liquidatoria, essendo sufficiente, a tal fine, un trattamento (almeno) pari (43). Pertanto, se, confrontando il possibile realizzo della liquidazione giudiziale e quello del concordato semplificato, questi coincidono, il concordato semplificato può essere omologato. Anzi, parte della dottrina sostiene addirittura che l'assenza di pregiudizio vada valutata anche con riferimento all'aspetto temporale di soddisfacimento dei creditori: ad esempio, in presenza di un'offerta di acquisto dell'azienda, anche di importo inferiore

rispetto al realizzo previsto in sede di liquidazione giudiziale, ma in grado di garantire un più rapido e certo soddisfacimento dei creditori, sarebbe comunque consentita l'omologazione (44).

Al riguardo prende posizione anche il Tribunale di Treviso, secondo cui, condivisibilmente, il *favor* accordato dal legislatore a questo strumento, che impone di valutare la sola assenza di danno rispetto alla liquidazione giudiziale, è dovuto al vantaggio, in termini *temporali*, con cui avviene liquidazione ed il successivo riparto dell'attivo, che si presentano più snelli e rapidi nel soddisfare i creditori. Nel caso di specie, peraltro, a fronte di un'offerta irrevocabile d'acquisto di uno dei due rami d'azienda, il realizzo ipotizzabile nell'ambito della liquidazione giudiziale sarebbe stato, per contro, sicuramente più incerto, con un maggiore rischio di una liquidazione atomistica dei beni aziendali, notoriamente meno vantaggiosa per i creditori (45).

Sul punto, similmente, la Corte d'Appello di Venezia, aderendo all'impostazione del Tribunale, ha ritenuto non necessaria, ai fini dell'omologa, una convenienza economica, espressa in termini di marginalità differenziale netta a favore del CSL rispetto a quanto ritraibile, invece, nell'ambito della liquidazione giudiziale, essendo sufficiente - per giungere all'omologa del CSL - un risultato almeno equivalente (anche in tal caso giustificando tale preferenza in virtù della maggiore rapidità di riparto e, quindi, della più celere soddisfazione dei creditori).

L'utilità per ciascun creditore

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello si soffermano con particolare attenzione nell'esaminare la sussistenza dell'utilità per ciascun creditore (art. 25-sexies, comma 5, CCII).

(38) Il comma 5, da un lato, esprime l'assenza di pregiudizio con riguardo "ai creditori" e, dall'altro, la necessità che vi sia un'utilità per "ciascun creditore". Non sembra tuttavia che le due espressioni meritino interpretazioni differenti: il tribunale deve verificare che non vi sia un pregiudizio in capo ad alcun creditore, dovendo invece negare l'omologa in caso contrario. Cfr. G. D'Attorre, *Il concordato semplificato*, cit., 1618.

(39) Sul carattere coattivo del concordato semplificato, cfr. S. Pacchi, *Gli sbocchi della composizione negoziata*, cit., 44; G. Bozza, *Il ruolo del giudice*, cit., 83 s.

(40) Cfr. G. D'Attorre, *Il concordato semplificato*, cit., 1618; S. Pacchi, *Gli sbocchi della composizione negoziata*, cit., 5.

(41) Ad esempio, è possibile ottenere l'autorizzazione al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se funzionali al "miglior soddisfacimento" dei creditori, prima dell'omologa del concordato preventivo (art. 94, comma 3, CCII); o, in caso di urgenza, si può far luogo a vendita o alienazione dell'azienda per evitare di compromettere l'interesse al "miglior soddisfacimento" dei creditori (art. 94, comma 6, CCII); o ancora, è possibile ottenere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili prima dell'omologa di concordato preventivo o di accordi di

ristrutturazione dei debiti, se funzionali alla "miglior soddisfazione" dei creditori (art. 99, comma 1, CCII). P.F. Censoni, *Il concordato "semplificato" nel Codice*, cit., 197.

(42) Cfr. S. Leuzzi, *Analisi differenziale fra concordati: concordato semplificato vs ordinario*, in *Dirittodellacrisi.it*, 2021, 16.

(43) G. Bozza, *Il concordato semplificato*, cit., 36 s.; L.A. Bottai, *La rivoluzione del concordato liquidatorio semplificato*, in *Dirittodellacrisi.it*, 2021, 2 s.; R. Bonivento, *Opportunità e criticità del concordato semplificato*, cit., 17 s.

(44) In questi termini, G. D'Attorre, *Il concordato semplificato*, cit., 1618 s.

(45) Compie una approfondita analisi dei profili da verificare in sede di comparazione tra il concordato semplificato e la liquidazione giudiziale, anche con riferimento alla vendita atomistica di beni nell'ipotesi liquidatoria R. Bonivento, *Opportunità e criticità del concordato semplificato*, cit., 19 ss.

In merito al prezzo di aggiudicazione dei beni nelle vendite giudiziali, sia permesso di rinviare a M. Greggio - M. Razzino, *Il valore di liquidazione dei beni: brevi considerazioni basate su osservazioni empiriche*, in *Dirittodellacrisi.it*, 2024, 5 ss.

Al fine di comprendere la portata di tale requisito è opportuno richiamare le norme del Codice in tema di concordato preventivo (46). L'art. 84, comma 4, CCII prevede, per il concordato preventivo liquidatorio, l'obbligo di apportare risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l'attivo disponibile, nonché il dovere di assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari (*ab origine* o privilegiati degradati) nella misura minima del 20% (47). Nel concordato preventivo in continuità aziendale, diretta o indiretta, disciplinato all'art. 84, comma 3, CCII l'imprenditore deve invece assicurare una "utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile" ad ogni creditore. Invece, come già ricordato, l'art. 25-sexies CCII si esprime in termini di "utilità a ciascun creditore", senza riferimenti alla percentuale minima di soddisfazione e di incremento dell'attivo del concordato liquidatorio, né alla valutabilità economica (48) dell'utilità, prevista nel concordato in continuità.

A ben vedere, lo strumento di cui all'art. 25-sexies CCII ha una natura essenzialmente liquidatoria (49), come emerge chiaramente dalla rubrica e dal tenore letterale della norma. Secondo alcuni, la giustificazione della mancata previsione nel CSL della soddisfazione minima dei creditori chirografari sarebbe da ricondurre al difficile contesto storico in cui la CNC è stata concepita (50). Più convincente, considerata anche la successiva trasposizione dell'istituto di cui trattasi nel Codice, appare l'opinione di quanti abbiano evidenziato come nel CSL spesso avvenga una cessione di rami d'azienda o dell'azienda dell'imprenditore insolvente, garantendo così la conservazione dell'impresa e dei relativi livelli occupazionali, permettendo altresì la prosecuzione dei rapporti contrattuali con i vecchi fornitori (51). Dal momento che avviene la cessione dell'azienda, si è osservato, l'imprenditore non deve assicurare la misura minima

del 20% nei confronti dei chirografari, o il soddisfacimento incrementale del 10% (52). Il *favor* legislativo, secondo tale opzione interpretativa, è sostanzialmente dovuto alla continuità indiretta garantita dalla cessione dell'azienda: aspetto che avvicina il CSL al concordato preventivo in continuità indiretta.

In ogni caso, la norma non chiarisce la portata dell'espressione "utilità a ciascun creditore", dal momento che è assente il riferimento alla valutabilità economica della stessa, come invece previsto all'art. 84, comma 3, CCII in tema di concordato in continuità (che parla di "un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile").

Nel concordato in continuità, invero, è contemplato come esempio normativo di utilità economicamente valutabile, "la prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa": *a fortiori*, quindi, anche nell'ambito del CSL la prosecuzione dei rapporti contrattuali (53) o la loro rinnovazione possono rientrare nel concetto di utilità. Al creditore, non pienamente o per nulla soddisfatto economicamente nel suo credito, deve essere assicurata una qualche utilità (54) tangibile (55) che renda il CSL preferibile alla liquidazione giudiziale (56). Nel concetto di utilità possono quindi essere ricomprese (anche solo) una promessa di prosecuzione di una posizione negoziale (57), o un vantaggio meno concreto, come una mera opportunità di affari (58).

Interessante sul punto l'interpretazione del Tribunale di Treviso nel decreto in commento. Il piano di CSL esaminato prevedeva la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati, destinando soltanto euro 30.000,00, provenienti da risorse esterne alla società, per pagare l'ingente debito chirografario, che veniva così soddisfatto nella misura (irrisoria) del 0,048%. Tuttavia, in

(46) Dottrina maggioritaria considera il concordato semplificato un tipo concordatario autonomo dal concordato preventivo, sia liquidatorio, sia in continuità. Sul punto, cfr. A. Piccolo, *sub art. 25-quinquies*, cit., 170.

(47) Sul punto, G. Bozza, *Il concordato semplificato*, cit., 17.

(48) G. Bozza, *Il ruolo del giudice*, cit., 88 - 112.

(49) La continuità è, infatti, solo indiretta e in ogni caso eventuale: S. Pacchi, *Gli sbocchi della composizione negoziata*, cit., 44.

(50) Questa la tesi di L. Panzani, *Il D.L. "Pagni"*, cit., 37.

(51) M. Vitiello, *Il concordato semplificato: tra liquidazione del patrimonio e continuità indiretta*, in *ilfallimentarista.it*, 2022, 3.

(52) Così S. Leuzzi, *Il concordato semplificato nel prisma*, cit., 5.

(53) P.F. Censoni, *Sulla (presunta) utilità del concordato "semplificato" per i creditori anche in assenza di soddisfacimento degli stessi e abuso dello strumento concordatario*, in questa *Rivista*, 2023, 403.

(54) Trib. Bergamo 6 dicembre 2023, in *Dirittodellacrisi.it*, secondo cui "non è indispensabile che l'utilità sia

economicamente computabile, non di meno deve trattarsi di un'utilità apportata dall'imprenditore alla procedura, un *quid pluris* di qualsiasi natura connesso alla soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale che intende proporre".

(55) Utilità che, in assenza della percentuale e della valutabilità economica potrà essere anche evanescente: cfr. S. Pacchi, *Il concordato semplificato: un epilogo*, cit., 112; S. Leuzzi, *Il concordato semplificato nel prisma*, cit., 25.

In giurisprudenza, il citato Trib. Bergamo 6 dicembre 2023, ha ritenuto non essendo a tal riguardo sufficienti, ai fini dell'utilità, "i vantaggi fiscali connessi all'incapienza del patrimonio del debitore in procedura, vale a dire nella possibilità di recuperare l'Iva sui crediti" (conforme: Corte d'Appello di Ancona 27 marzo 2024, in *One LEGALE*).

(56) G. Bozza, *Il concordato semplificato*, cit., 19.

(57) S. Leuzzi, *Analisi differenziale fra concordati*, cit., 17.

(58) Cfr. P.F. Censoni, *Il concordato "semplificato" nel Codice*, cit., 197.

considerazione della cessione del ramo d'azienda ad un offerente individuato dalla ricorrente, in grado di garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro e la continuazione nei rapporti contrattuali con i fornitori, il Tribunale di prime cure ha ritenuto che il requisito dell'utilità attribuita ad ogni creditore fosse stato rispettato: d'altronde, in caso di liquidazione giudiziale, i creditori chirografari non avrebbero goduto neppure di queste utilità. Secondo il Tribunale, inoltre, il rispetto del requisito dell'utilità non postula un accordo con ogni creditore, essendo sufficiente che ognuno di essi (ad esempio, i fornitori) possa proseguire nei rapporti contrattuali (riprendendo le forniture con l'acquirente dell'azienda) (59).

La Corte d'Appello di Venezia, dal canto suo, ha confermato tale interpretazione, ritenendo che l'utilità di cui all'art. 26-sexies CCII debba concretizzarsi in un'assenza di danno nei confronti dei creditori, non essendo necessaria una positiva convenienza.

Riflessioni conclusive

I provvedimenti in commento offrono lo spunto per evidenziare alcune rilevanti questioni interpretative in relazione alla CSL, rimaste tali anche dopo il correttivo-ter.

L'istituto in questione risulta uno strumento di indubbio vantaggio per il debitore, essendo considerato come una sorta di misura premiale prevista al termine del percorso di CNC, onde favorire l'accesso a quest'ultimo istituto (60) (che, in effetti, visti recenti numeri sta incontrando il successo auspicato dal legislatore, complice anche l'incombente crisi economica) (61).

Tra i vantaggi (per il debitore): l'assenza di una soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari; l'assenza delle necessità di apporto di finanza esterna (salvo la necessità di rendere il CSL non deteriore

rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale); l'assenza del voto dei creditori, che viene tuttavia compensata, tra l'altro, dalla (tendenziale) possibilità di partecipare alle trattative in sede di CNC e dal diritto (riservato ad ogni creditore) di proporre opposizione (62); l'utilità per ogni creditore, che non deve presentare il carattere della valutabilità economica. Vantaggi esaminati anche nei provvedimenti in commento e che rendono lo strumento del CSL, come autorevolmente evidenziato, il più appetibile (lato debitore) rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi (63).

Anche i creditori ci possono essere significativi vantaggi: tra questi, la maggiore rapidità della liquidazione del patrimonio del debitore (rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale); la cessione di rami d'azienda a un offerente (spesso) già individuato e con un valore di realizzo probabilmente maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale (64). Vantaggi peraltro presenti nella fattispecie concreta analizzata nelle pronunzie in commento.

D'altro canto, a fronte dei suddetti vantaggi appare senz'altro concreto il rischio di abuso dell'istituto in questione (65). Si pensi ad un imprenditore in crisi o anche insolvente (pur sempre in uno stato che appare *ab ovo* reversibile) che acceda strumentalmente alla CNC, al solo fine di giungere - dopo le necessarie trattative - al CSL, godendo dei relativi vantaggi. Di fatto, i creditori (chirografari, in particolare) potrebbero risultare soddisfatti economicamente in misura minima o addirittura nulla, essendo sufficiente, a titolo di "utilità", la rinnovata possibilità di intraprendere dei rapporti contrattuali con il cessionario dell'azienda o del singolo ramo. Argine di tali possibili abusi è l'esperto, che ha un ruolo centrale nella CNC e la cui relazione finale diventa fondamentale, ma soprattutto il tribunale (coadiuvato dall'ausiliario), che in sede di omologa è chiamato *ex post* ad una rigorosa verifica (66), riguardante, tra l'altro, la

(59) Critica la soluzione operata dal Tribunale di Treviso, R. Bonivento, *Opportunità e criticità del concordato semplificato*, cit., rilevando che l'utilità debba essere garantita a ciascun creditore, mentre detto vantaggio escluderebbe i creditori della *bad company* i cui rapporti non proseguono con la *newco*.

(60) Cfr. G. Bozza, *Il concordato semplificato*, cit., 45.

(61) Nella sesta edizione del 14 novembre 2024 dell'Osservatorio semestrale di Unioncamere (sul sito www.unioncamere.gov.it) risulta che, alla data del 15 ottobre 2024, il totale delle istanze di CNC ammonta a 1.860, vale a dire 823 in più rispetto a quelle censite nell'ultimo Osservatorio semestrale di novembre 2023, con una crescita incrementale nei primi tre trimestri del 2024, rispetto al medesimo periodo del 2023, del 57%. In relazione alle n. 892 imprese che hanno avuto un'archiviazione negativa, n. 109 imprese hanno presentato ricorso per l'omologazione del CSL.

(62) S. Leuzzi, *Il concordato semplificato nel prisma*, cit., 21.

(63) G. Bozza, *Il ruolo del giudice*, cit., 118.

(64) Cfr. R. Guidotti, *La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, in *Ristrutturazioni aziendali.ilcaso.it*, 2021, 24 s.

(65) Mette in guardia dai rischi che si possono nascondere dietro a tale strumento A.I. Baratta, *Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Brevi considerazioni introduttive*, in *ifallimentarista.it*, 2021, 5.

Con specifico riferimento al possibile cumulo della durata delle misure protettive adottate all'avvio della composizione negoziata e richieste ex art. 54 CCII in sede di concordato preventivo, le quali, in ogni caso non possono superare il termine di 12 mesi, cfr. G. Carmellino, *Prove di concorsualità per il concordato semplificato*, in questa *Rivista*, 2023, 707.

(66) Condivisibile, sotto questo profilo, la pronuncia di Trib. Pavia 8 luglio 2024, in *One LEGALE*, che afferma che "allo scopo che la procedura non si trasformi in un espediente per

conduzione delle trattative nella CNC secondo i canoni di correttezza e buona fede (67).

Vi sono alcune zone grigie che, non si dubita, saranno oggetto di ampi dibattiti, giurisprudenziali e dottrinari. Tra questi, il coinvolgimento dei creditori (tutto ovvero alcuni) nelle trattative (68); l'ampiezza delle verifiche compiute dal tribunale in sede di omologa (69); il requisito dell'utilità per ogni

creditore. Temi risolti dalle pronunzie in commento in un'ottica di *favor* verso il debitore, cogliendo, si ritiene, lo spirito della recente riforma del diritto della crisi.

Nell'incidere della crisi economica l'applicazione dell'istituto della CSL, se non interpretato in maniera rigida, ragionevolmente sarà destinata ad aumentare.

evitare l'apertura della liquidazione giudiziale, al contempo evitando di sottostare alle restrizioni imposte dal concordato preventivo liquidatorio, ritiene il collegio che il vaglio di ammissibilità del concordato semplificato debba essere particolarmente rigoroso con riferimento sia ai requisiti di ammissibilità dell'istituto sia al giudizio di omologa".

(67) Sul tema, P.F. Censoni, *Il concordato "semplificato" nel Codice*, cit., 196; S. Ambrosini, *Concordato semplificato: la*

giurisdizione, cit., 150. Insiste, in particolare, sulla necessità di verificare la ragionevolezza del tentativo di risanamento P.F. Censoni, *Sulla (presunta) utilità del concordato*, cit., 404.

(68) Sul punto, M. Fabiani, *Sistema, principi e regole del diritto della crisi d'impresa*, Piacenza, 2023, 272.

(69) Cfr. G. D'Attorre, *Il concordato semplificato*, cit., 1617 s.